

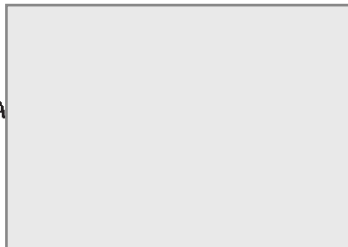
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)

R E G O L A M E N T O
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AGLI ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Allegato alla deliberazione C.C. n. 122 del 30.09.1993



(A



Modificato con deliberazione di
C.C. n. 163 del 30/11/1993

I N D I C E

CAPO I:	Finalita'
CAPO II:	Procedure
CAPO III:	Settori di intervento
CAPO IV:	Soggetti ammessi
CAPO V:	Condizioni generali di concessione
CAPO VI:	Assistenza e sicurezza sociale
CAPO VII:	Attivita' sportive e ricreative del tempo libero
CAPO VIII:	Sviluppo economico
CAPO IX:	Attivita' culturali ed educative
CAPO X:	Tutela dei valori ambientali
CAPO XI:	Interventi straordinari
CAPO XII:	L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
CAPO XIII:	Disposizioni finali
<u>ALLEGATO A:</u>	Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)
<u>ALLEGATO B:</u>	Istanza per la concessione di contributo per l'attivita' di enti, associazioni, comitati
<u>ALLEGATO C:</u>	Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)

CAPO 1
FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilita' sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalita' stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative piu' idonee per assicurare la piu' ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti e istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino puo' prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 puo' essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II

PROCEDURE

ART. 6

1. Il Consiglio comunale determina l'importo annuo complessivo che potrà essere disposto a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario o per vantaggi economici in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrispondente.
2. L'importo sarà ripartito per singoli settori di intervento e l'eventuale aumento o diminuzione di importo da un settore rispetto ad un altro dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale.
3. In caso d'urgenza è consentito alla Giunta comunale di adottare deliberazione di variazione, ma questa, ai sensi dell'art. 32 punto 3, della legge 08.06.1990, n.142, dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio comunale, a pena di nullità, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di adozione dell'atto."

ART. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda delle finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

ART. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro 60 giorni.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e

delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento puo' essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessita' prima di decidere l'esclusione, puo' richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART. 9

1. Il settore competente predispone, in conformita' al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale, per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformita' della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.
3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimita' della proposta di deliberazione.

CAPO III

SETTORI D'INTERVENTO

ART. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale puo' effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attivita' per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) Cultura ed informazione;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attivita' e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con cio' non escludendosi quelle che per la loro finalita' sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformita' all'art. 32, comma secondo, lettera g. della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

ART. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere puo' essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalita' stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attivita' che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalita' giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attivita' in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attivita' a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici puo' essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazione e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalita' di aiuto e solidarieta' verso altre comunita' italiane o straniere colpite da calamita' od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunita' alla quale l'ente e' preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere

interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore al 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. L'erogazione dei sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minore tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del 5° comma dell'art. 45 della legge 8.6.1990, n. 142.

ART 13

1. Per gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, 1° comma, l'istanza di concessione deve essere corredata per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a, quello per il quale l'Ente ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene dietro presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per l'intervento di cui al comma precedente viene disposta dopo la conclusione della manifestazione dietro presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni, ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di

gestione delle attivita' ordinarie, degli enti di cui all'art. 13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilita' alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, cosi' come non assume responsabilita' relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potra' essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, puo' sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento e' vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalita' per le quali e' stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attivita' ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalita', rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalita' possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attivita' sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attivita', che essere vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attivita' sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attivita' sportive amatoriali e di attivita' fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle societa' ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunita', agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprieta' comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune puo' concedere contributi una-tantum alle societa' ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzaione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunita'.

5. Gli interventi di cui al comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalita' e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

ART. 20

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 19, e' regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilita' da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sara' consentito, sempre sotto la responsabilita' del soggetto utilizzatore, quando la Commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovra' essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza e tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attivita' esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunita' e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore di Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attivita' particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attivita' di cui al precedente comma puo' comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprieta' comunale. La concessione e' sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilita' dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilita' verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non e' valida.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalita' di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalita' di cui agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento.
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorche' di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunita'.

ART. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attivita' e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attivita' di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attivita' teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attivita' di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunita';
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunita' nazionali e straniere;

- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalita' culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunita' e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 24

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attivita' gia' svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunita' locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO X TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 25

1. Gli interventi a favore delle attivita' ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) a sostegno dell'attivita' di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunita' tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso puo' essere accordato se esiste in bilancio la disponibilita' dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 27

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo e' istituito in conformita' al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 28

1. L'albo e' suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attivita' culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari,
 - g) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione normativa in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalita' dell'intervento, espresso in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione normativa in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

ART. 29

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformita' all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.
2. L'albo e' pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione e' data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo puo' essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilita' di accesso e pubblicita' attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformita' all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo e' trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici Comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto.